



SETTORE III - SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1398 DEL 23-12-2022

Oggetto:	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018
-----------------	---

Premesso che questo Ente:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/10/2021 ha approvato il DUP 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/10/2021 ha approvato il Bilancio di previsione triennale 2021/2023, nonché tutti gli allegati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011;

Considerato che:

- anche sulla base delle disposizioni dettate dal CCNL, triennio 2016/2018, spetta alle singole amministrazioni la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata;
- questo Ente ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Rilevato che:

- l'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 stabilisce, per il personale dipendente del Comparto Funzioni Locali, la costituzione del Fondo risorse decentrate secondo la suddivisione tra risorse aventi carattere di stabilità (commi 1 e 2) e risorse aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità (commi 3 e 4);
- l'art. 67 al comma 1 del CCNL 21.05.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

Dato atto che parte delle risorse di natura stabile elencate nel citato articolo è determinata in modo vincolato sulla base di calcoli indicati nell'articolo stesso, ed è pertanto necessario procedere alla loro determinazione fermo restando la facoltà della Giunta di prevedere la loro integrazione con risorse destinata alla componente variabile, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Dato atto, inoltre, che la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2022, ed in particolare quello previsto dal D. Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà effettuata in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

Considerato che:

- permane l'obbligo di adeguare periodicamente il Fondo ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio";

- nell'anno 2021 non sono intervenute cessazioni dal servizio e che non è prevista alcuna un'integrazione per R.I.A. e assegni ad personam poiché non corrisposti al personale cessato (parte stabile);

- che, il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali deve avvenire interamente a carico del fondo per le risorse decentrate Art. 68, comma J, del C.C.C.N. 21.5.2018;

- che la somma di € 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018, a valere nel fondo anno 2021, di cui all'art.67 comma 2, lettere a) del C.C.N.L.21/05/2018 è pari ad € 3.224,80;

Dato atto che l'importo del fondo complessivo 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 94.581,90 di cui € 92.501,95 soggette al limite 2016;

- Preso atto che il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) deve

essere decurtato poiché supera il limite 2016;

Considerato inoltre che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016;
- l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del turn-over, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;
- di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio pro-capite del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- per la determinazione di tale valore medio pro-capite occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di

posizione organizzativa, da riportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;

- nella specie, il MEF- RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa.

Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di part-time contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016;

Dato atto che il numero dei dipendenti in servizio alla data del 01/01/2022 è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018 e secondo il disposto del suddetto D.M. che così recita "ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale (2016) qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018" non si procederà alla decurtazione del fondo 2022 in considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate nel corso dell'anno;

Ritenuto, quindi, opportuno provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2022 ed impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione delle competenze del salario accessorio;

Vista l'allegata tabella "A" di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

1. Di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 secondo la tabella "A" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del D. Lgs.75/2017 e dell'art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018;
3. Di dare atto che è stata applicata una decurtazione pari ad €. 3.569,64;
4. Di dare atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, risultano essere pari ad €. 94.581,90;
5. Di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel redigendo bilancio 2022/2024 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine di acquisire la prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55, del D. Lgs. n. 150/2009;
7. Di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018;
8. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente

per 15 giorni consecutivi;

Lampedusa 23-12-2022

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Responsabile Settore III

F.to Giada Balsamo

(Sottoscritto in originale con firma digitale)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

Impegno N. 580 del 23-12-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.08-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 33100 / Articolo FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRATTO INTEGRATIVO COMPARTO ENTI LOCALI	
Causale	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2022. CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018
Importo 2022	Euro 78.309,86

Impegno N. 581 del 23-12-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.08-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 33101 / Articolo ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE	
Causale	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2022. CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018
Importo 2022	Euro 22.397,35

Impegno N. 582 del 23-12-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
Capitolo 33102 / Articolo IRAP - F. E. S.	
Causale	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LANNO 2022. CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018
Importo 2022	Euro 7.797,57

Il Resp. Sett. Finanziario

F.to Giada Balsamo

(Sottoscritto in originale con firma digitale)

**RELATA di
PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 11-01-2023.

Li, 27-12-2022.

IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

Pasquale Barbera
(Sottoscritto con firma digitale)